

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TOR TRE PONTI"

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

**Art. 1) Denominazione** – E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Tor Tre Ponti"; l'Associazione non ha scopi di lucro e si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico e qualsiasi forma di discriminazione; l'Associazione non ha personalità giuridica; l'Associazione è regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

**Art. 2) Sede** - L'Associazione ha sede legale in Latina, 04013 – Località Tor Tre Ponti, via Tor Tre Ponti n.14; per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l'Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale e potrà individuare, inoltre, una Sede operativa.

**Art. 3) Scopo** - L'Associazione persegue finalità di carattere storico, culturale e sociale. Il suo scopo è la promozione dei valori storici, monumentali, della tradizione dell'Agro Pontino ed in particolare del territorio di Tor Tre Ponti (*l'antica Tripontium*).

**Detto scopo sarà espletato**

▪ **nei seguenti ambiti:**

archeologico, storico, pre-bonifica e post-bonifica, ambientale, arte contadina, tradizioni, turistico, enogastronomico, letterario, musicale, teatrale, cinematografico, arti figurative in genere;

▪ **attraverso l'organizzazione e la divulgazione di:**

attività di studio, ricerche storiche, eventi culturali, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e documentari, realizzazione documentari, mostre, corsi di formazione, attività editoriali, sito web, materiale multimediale e quanto altro utile al raggiungimento dello scopo suddetto. Tutto ciò potrà essere reso dall'Associazione sia direttamente (soci o altri soggetti ad essa riconducibili), sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità. L'Associazione potrà divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero.

## TITOLO II

### SOCI

**Art. 4)** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse;

**Art. 5)** Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo;

**Art. 6)** I soci hanno diritto, all'atto dell'ammissione, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di parola e di voto nelle Assemblee;

**Art. 7)** I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali;

**Art. 8) I Soci cessano di appartenere all'Associazione:**

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata; b) per morosità, il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione; c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi: non ottemperanza al presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechi danno morale o materiale all'Associazione. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

**Art. 9) - L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di associati:**

**Soci fondatori** - Sono coloro che sono intervenuti alla costituzione della Associazione, nomi risultanti nell'atto costitutivo; la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota associativa.

**Soci ordinari** – Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche associative; la loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei Soci ordinari è illimitato. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione nel Libro Soci.

**Soci onorari** – I Soci onorari sono persone che ricevono il conferimento di tale qualità dal Consiglio Direttivo, anche su proposta degli associati, in virtù dei loro meriti sociali e/o delle opere svolte a favore del Territorio Pontino e inerenti alle finalità dell'Associazione.

### TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 10) Sono organi dell'Associazione:**

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Segretario;
- g) Il Tesoriere;

**Art. 11)** L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e precisamente nella Sede Legale e/o in quella operativa almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione;

**Art. 12)** L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario annuale - elegge i membri del Consiglio Direttivo; elegge il collegio dei Revisori dei Conti - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci;

**Art. 13)** L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

**Art. 14)** L'Assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domanda di non meno del venti per cento dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modificazione dello Statuto senza però modificarne gli scopi stabiliti nel precedente art. 3; scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio residuo. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

**Art. 15)** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile;

**Art. 16)** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; il Segretario può assumere anche la carica di Tesoriere.

**Art. 17)** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

**Art. 18)** Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

**Art. 19)** Il Vice Presidente esercita tutti i poteri del Presidente in assenza di questi o per suo impedimento o delega.

**Art. 20)** Il Segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

**Art. 21)** Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente. Il Collegio rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificatamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte l'anno.

#### **TITOLO IV PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 22) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:**

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

**L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:**

- A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- E) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;

**Art. 23)** Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rivalutabili, rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci.

#### **TITOLO V ENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

**Art. 24)** Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato, unitamente alla relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione;

**Art. 25)** Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dalla Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

#### **TITOLO VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 26)** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci;

**Art. 27)** In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore e l'Assemblea straordinaria delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.96, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 28)** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia